CHIARIMENTI 05-06-07

OGGETTO: PROC. 701/2017 – CIG: 7244892203
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI INTERSCAMBIO PREVISTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI AFFORI.

CHIARIMENTO 05

In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto e nello specifico ai requisiti di progettazione esecutiva, il bando di gara al paragrafo III.1.3 punti a.1 e a.2, nel primo caso fa riferimento a servizi di progettazione, mentre nel secondo a servizi attinenti l'architettura ed ingegneria.
Si chiede se anche al punto a.2 i servizi richiesti afferiscono, come nel caso del punto a.1, esclusivamente ad attività di progettazione.

RISPOSTA 05

Per quanto attiene l'attestazione dei servizi di cui al punto a.2 del paragrafo III.1.3. del Bando di gara, questi si riferiscono, come per il precedente punto a.1, a servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nel bando.

CHIARIMENTO 06

La scrivente ———————— O.E. munito di qualificazione in OG1-VI e OG11-II, intendendo partecipare alla procedura in oggetto quale mandante di costituenda ATI di tipo misto con impresa qualificata in OG11-III, formula le seguenti richieste di chiarimento in ordine alla qualificazione nella **categoria OS4** (avente importo a base di appalto pari ad €. 54.000)

1- Il costituendo RTI si può riservare il subappalto integrale di tali lavorazioni;
2- In caso di risposta positiva al quesito n.1, si chiede se è necessario indicare la terna dei subappaltatori per il subappalto delle lavorazioni in OS4;
3- In alternativa, l'impresa capogruppo può documentare il possesso di idonei requisiti di ordine tecnico – organizzativo, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R: 207/10, per quanto concerne le lavorazioni ricomprese nella categoria OS4?

Inoltre, per quanto concerne le **certificazioni qualità modelli organizzativi** di cui al punto 4 dell'offerta tecnica, la scrivente formula i seguenti quesiti :

1- Ai fini del conseguimento del relativo sub- punteggio, il costituendo RTI può documentare il possesso di alcuna delle certificazioni, benchè possedute dalla sola mandante?
2- Il possesso di alcune delle certificazioni qualità modelli organizzativi può essere dimostrato facendo ricorso all'avvalimento?

RISPOSTA 06

Punto primo 1, 2 e 3

Premesso che, ai sensi dell'art. 216 comma 14, la verifica del possesso dei requisiti per la parte lavori sarà svolta applicando gli artt. 92 e ss. del D.P.R. 207/2010, si precisa che le lavorazioni riconducibili alla categoria OS4 sono interamente subappaltabili in caso di soggetto privo della relativa qualificazione.

Il possesso di capacità in tale categoria può essere comprovato anche ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 207/10.
Trattandosi di appalto di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 105 comma 6 D.lgs.50/2016, il concorrente deve indicare in sede di offerta (modello DGUE A.1.3.) le parti dell'appalto che intende subappaltare ed indicare terna di subappaltatori: i subappaltatori indicati dovranno rendere attestazione dell'insussistenza delle circostanze di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 mediante modello DGUE A.1.3 da compilare nelle parti di competenza.
Inoltre ai sensi dell'art. 105 comma 6 come recentemente modificato dal d.lgs.56/2017, qualora il concorrente intenda subappaltare lavori, servizi e forniture che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà indicare la relativa terna di subappaltatori.
Punto secondo:

1. Si veda risposta n. 1 e n. 2.
2. Il possesso delle certificazioni non costituisce requisito di partecipazione bensì elemento di valutazione pertanto non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

CHIARIMENTO 07

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto si formulano i seguenti quesiti:

1) Si chiede conferma che la cat. "OS4" possa essere subappaltata per l'intero suo importo qualora un'impresa concorrente fosse in possesso di adeguata iscrizione SOA nelle categorie OG1 – OG11;

2) Al punto 5) di pagina 5 del Disciplinare, quarta riga, si parla di soggetti "...che indicano come **ausiliario o associano un progettista";**

Più avanti nella lettura si indica "N.B.) anche il progettista indicato / associato....." in questo caso il Progettista esterno sembra possa essere semplicemente "indicato" senza ricorrere all'Avvalimento;

Ciò premesso si chiede di voler confermare che per un concorrente sprovvisto (in tutto o in parte) dei requisiti di progettazione le uniche possibilità di partecipazione siano:
a) Includere nel RT offerente uno o più progettisti - quali mandanti effettivi del medesimo RT - in possesso dei requisiti di progettazione;
b) formalizzare un prestito dei requisiti mancanti da parte di uno o più progettisti tramite l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice Appalti allegando le dichiarazioni previste da tale articolo nonché un Contratto di avvalimento sottoscritto da detti progettisti con l'impresa ausiliaria.

In tale secondo caso b), si prega di voler, altresì, confermare/precisare:
- che i progettisti "ausiliari" - se più di uno - possano a loro volta costituirsi in RT di professionisti (tale possibilità, infatti, non è espressamente prevista dalla legge).

Si chiede infine - laddove nel Disciplinare vengono usate le locuzioni "indicati" o "indicare", se dette espressioni siano - invece - da intendersi quali "ausiliari" o comunque riferiti esclusivamente all'istituto dell'Avvalimento di cui all'art. 89 del Codice Appalti.

RISPOSTA 07

1) la categoria OS4 può essere interamente subappaltata;
2) e 3) L' operatore economico, privo in toto o in parte dei requisiti per la parte di progettazione, in sede di offerta può avvalersi di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti in possesso di detti requisiti.
E' evidente che nel caso in cui l'operatore economico scelga la prima opzione, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara. Tuttavia agli stessi è affidato il compito di redigere la progettazione dell'opera ossia di realizzare una parte dell'appalto (il servizio di progettazione): per tale motivo devono rendere il modello DGUE A.1.2 debitamente compilato e sottoscritto.
L'indicare un progettista ausiliario configura un'ipotesi particolare di "avvalimento", distinta dall'istituto di cui all'art. 89 D.lgs. 50/16.
Il rapporto tra stazione appaltante, concorrente e progettista indicato può essere qualificato quale promessa dell'obbligazione o del fatto di terzo ex art. 1381 Cod. Civ..
In fase di esecuzione dell'appalto, per la finalità di garantire che l'attività progettuale dedotta in Contratto sia realizzata da un soggetto effettivamente dotato della relativa qualificazione, l'Appaltatore subaffiderà necessariamente la realizzazione del Progetto Esecutivo al Progettista ausiliario-avvalso stipulando con lo stesso apposito contratto di subappalto.
In caso il progettista indicato sia un raggruppamento dovranno essere dichiarate in sede di offerta le quote di partecipazione e le parti della progettazione assunte da ciascun componente.